

	<p><b>A.S.D. Zibido San Giacomo</b>  Sede sociale: Via Risorgimento 3  Campo Comunale: Via Lenin  20080 Zibido San Giacomo (Milano)  Telefono/fax: 0290002523  E mail: <a href="mailto:asdzibido.segreteria@gmail.com">asdzibido.segreteria@gmail.com</a>  Sito internet: <a href="http://www.asdzibido.it">www.asdzibido.it</a>  Codice F.I.G.C. : 60177  Codice Fiscale: 97014950154  Partita I.V.A. : 10724140156</p>	<p>Associata a</p> 
---	--	--

## STATUTO

*Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5 in data 6 aprile 2009*

### **Art. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita in Zibido San Giacomo (Mi) un'Associazione sportiva denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica Zibido San Giacomo". Essa è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed è retta dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

### **Art. 2 – DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, così come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

### **Art. 3 – SEDE LEGALE**

La sede legale dell'Associazione è posta in Zibido San Giacomo (Mi), in Via Risorgimento n. 3 presso il campo sportivo comunale. L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ha la facoltà di deliberare la variazione della sede legale che comunque dovrà rimanere nell'ambito del Comune di Zibido San Giacomo (Mi).

### **Art. 4 – AFFILIAZIONI ED ISCRIZIONI**

L'Associazione è iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Zibido San Giacomo (Mi).

L'Associazione è Socia dell'Associazione Polisportiva Zibido San Giacomo.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'Associazione può partecipare quale Socio ad Enti di promozione sportiva e può aderire ad altre Federazioni Sportive.

### **Art. 5 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed ha carattere volontario. Non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive nonché di gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni fornite dai Soci.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si può affiliare.

## **Art. 6 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

I fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione e l'organizzazione delle discipline sportive dilettantistiche, con specifico riguardo all'attività giovanile, aderendo, se necessario, alle relative Federazioni;
- b) in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nei settori giovanili e dilettantistici;
- c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport rivolte soprattutto ai giovani;
- d) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive ed agonistiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e comunque finalizzate alla promozione e alla gestione dello sport in genere.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la pratica sportiva dilettantistica nelle diverse discipline sportive;
- b) promuovere, in particolare, l'attività calcistica giovanile e dilettantistica attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare e tornei in osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi Organi e di altro Ente di promozione sportiva o Federazione sportiva cui l'Associazione si può affiliare;
- c) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano, in particolare, l'istruzione dei giovani;
- d) promuovere, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive;
- e) gestire impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi di gioco e strutture sportive di vario genere;
- f) gestire bar e ritrovi sociali previo ottenimento delle previste autorizzazioni;
- g) esercitare marginalmente e senza scopo di lucro attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

E' espressamente esclusa ogni attività sportiva professionistica anche ai sensi delle vigenti norme in materia.

## **Art. 7 – COLORI SOCIALI**

I colori sociali sono il giallo ed il rosso.

## **Art. 8 – SOCI**

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna ogni singolo Socio al rispetto delle decisioni assunte dagli Organi sociali secondo le competenze stabilite dal presente Statuto.

L'iscrizione all'Associazione è aperta in qualsiasi momento e, una volta regolarizzata dal pagamento della quota sociale annuale, è valida sino alla scadenza dell'anno sociale in corso.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario Generale in un apposito registro sempre consultabile da parte dei Soci, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di riservatezza dei dati.

Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre.

I Soci si distinguono in:

1. Socio Ordinario Senior
2. Socio Ordinario Junior (riservato esclusivamente a Soci minorenni).
3. Socio Sostenitore
4. Socio Benefattore

La suddivisione dei Soci in diverse categorie non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo. Ciascun Socio mantiene gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ad esclusione dei Soci minorenni ciascun Socio può ricoprire qualsiasi carica elettiva o tecnica.

### **Art. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI**

Le persone fisiche o quelle giuridiche che intendono richiedere l'affiliazione all'Associazione devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione dichiarando l'impegno a rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nei termini previsti dal Regolamento Interno, prende in esame la domanda di ammissione ed esprime il proprio insindacabile parere.

La domanda presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

I Soci, una volta ammessi, devono pagare la quota sociale annuale e conseguentemente verranno iscritti nell'elenco dei Soci.

### **ART. 10 – QUOTA SOCIALE**

Sono previsti i seguenti tipi di quota:

1. Quota sociale annuale differenziata in base alle categorie di Soci previste.
2. Quota sociale aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilisce annualmente il valore della quota sociale per ognuna delle categorie di Socio previste dall'art. 8 del presente Statuto e il valore della quota sociale aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve provvedere al versamento della quota sociale annuale entro il 30 ottobre di ogni anno sociale. La quota sociale annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte del Socio.

Il Socio che presenta le proprie dimissioni dall'Associazione dopo il 30 ottobre è tenuto al pagamento della quota sociale annuale per tutto l'anno in corso.

Nel caso di dimissioni o di radiazione del Socio, la quota sociale annuale non verrà rimborsata.

### **Art. 11 – DOVERI DEI SOCI**

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni legislative e regolamentari in materia sportiva;
- b) osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali dell'Associazione;
- c) versare le quote sociali annuali nei termini previsti dal presente Statuto e negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione e mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e al di fuori di essa.

### **Art. 12 – DIRITTI DEI SOCI**

I Soci hanno il diritto di:

- a) eleggere, se maggiorenni, il Presidente, il Segretario Generale e i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri;
- b) essere eleggibili, se maggiorenni, alla carica di Presidente, di Segretario Generale, di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri;
- c) partecipare alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie con uguale diritto di parola e di voto;
- d) frequentare i locali sociali usufruendo degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- e) prendere parte alle competizioni sportive organizzate dall'Associazione;
- f) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione.

### **Art. 13 – DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

L'iscrizione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre al versamento della quota sociale annuale e all'eventuale versamento di contributi ordinari o straordinari annui decisi dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Ogni Socio ha comunque la facoltà di versare ulteriori importi in aggiunta alla quota sociale annua. Tali ulteriori versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Le quote sociali non sono rivalutabili ed in nessun caso sono trasmissibili.

In caso di scioglimento dell'Associazione o nel caso di dimissioni, di radiazione o di morte del Socio, quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale non potrà essere oggetto di richiesta di rimborso. Il versamento di somme destinate al patrimonio sociale non crea ulteriori diritti di partecipazione

e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per patto tra vivi né per causa di morte.

#### **Art. 14 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale annuale;
- c) radiazione;
- d) decesso.

#### **Art. 15 – RADIAZIONE DI UN SOCIO**

Un Socio può essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probi Viri per i seguenti motivi:

- a) nel caso di inosservanza dello Statuto, del Regolamento Interno o delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- b) nel caso che il Socio compia atti contrari agli interessi dell'Associazione;
- c) nel caso di divulgazione di decisioni assunte dal Consiglio Direttivo che per la loro natura il Consiglio Direttivo stesso ha considerato riservate;
- d) nel caso di azioni od atti che comportano condanne penali passate in giudicato.

Avverso il provvedimento di radiazione, il Socio potrà presentare ricorso che verrà discusso dalla prima Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria utile. L'Assemblea può revocare il provvedimento solo con una maggioranza di due terzi dei votanti presenti.

#### **Art. 16 – FINANZE E PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, da privati o da Enti.

I proventi con i quali l'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituiti:

- a) dalle quote sociali annuali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- b) da eventuali ulteriori contributi annui ordinari dei Soci decisi annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali ulteriori contributi annui straordinari dei Soci decisi annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità finanziarie eccedenti quelle del Bilancio preventivo;
- d) da eventuali contributi a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione versati dal CONI, dalla F.I.G.C., da altri Enti di promozione sportiva, da Enti Pubblici, da Enti Locali, da Istituti di Credito, da Organismi Internazionali, da aziende o da privati cittadini;
- e) dagli introiti di gare sportive previste dai calendari della F.I.G.C. per le squadre di calcio iscritte annualmente;
- f) dagli introiti di gare o manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa;
- g) dagli introiti derivanti da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra eventuale entrata per il sostegno dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- i) dagli introiti derivanti dall'eventuale gestione di bar destinato ai Soci e gestito direttamente dai Soci nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

#### **Art. 17 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

All'Associazione, durante la sua durata, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale fatto salvo quanto eventualmente previsto per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Art. 18 – NORMA SULL’ORDINAMENTO INTERNO**

L’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Può erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della Legge 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo – gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi od utili.

#### **Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell’anno successivo. Per ogni esercizio finanziario è predisposto un Bilancio preventivo ed un Rendiconto consuntivo.

Entro il 30 luglio di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e predispose il Bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci da convocarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Prima della convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, il Rendiconto consuntivo deve essere sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci e deve essere trasmesso ai Soci in allegato alla convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 20 – ORGANI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE**

Gli Organi statutari dell’Associazione sono:

- 1) l’Assemblea Generale dei Soci
- 2) il Presidente
- 3) il Segretario Generale
- 4) il Consiglio Direttivo
- 5) il Collegio dei Probi Viri
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Art. 21 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ad essa possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata sia in forma ordinaria che in forma straordinaria.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l’anno.

L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che occorre ovvero quando è richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica ovvero quando è richiesta da almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina. La convocazione deve essere fatta mediante lettera inviata a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data stabilita per l’Assemblea e deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.

Solo nel caso di convocazione urgente dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci si può ricorrere alla convocazione tramite raccomandata a mano o tramite telegramma da inviare almeno due giorni prima della riunione.

L’Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina.

Il verbale della riunione dell’Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria è redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i Soci presenti.

Alle Assemblee Generali dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria, i Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci. Ogni Socio presente ed in regola con il versamento della quota sociale annuale può rappresentare, previo delega scritta, al massimo altri due Soci che siano a loro volta in regola con il versamento della quota sociale annuale.

#### **Art. 22 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In mancanza di tale requisito e trascorsa un'ora, l'Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria si costituisce in seconda convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.

#### **Art. 23 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo i casi per i quali lo Statuto prevede una diversa maggioranza.

In caso di parità dei voti l'Assemblea viene chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 24 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Nelle Assemblee Generali dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale annuale secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria vota normalmente per alzata di mano.

La nomina del Presidente dell'Associazione, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto salvo che almeno due terzi dei presenti con diritto al voto richiedano lo scrutinio palese.

Nel caso di scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i presenti, due scrutatori.

#### **Art. 25 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI**

I compiti dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sono i seguenti:

1. Nominare, eleggendoli fra i Soci maggiorenni, il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Deliberare in merito al Rendiconto consuntivo e al Bilancio preventivo.
3. Discutere ed approvare la relazione delle attività svolte presentata dal Presidente.
4. Approvare o modificare il Regolamento Interno.
5. Discutere in merito al ricorso presentato da un Socio contro il provvedimento di radiazione deciso dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 26 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI**

I compiti dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci sono i seguenti:

1. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
4. Discutere in merito al ricorso presentato da un Socio contro il provvedimento di radiazione deciso dal Consiglio Direttivo.
5. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probi Viri.

#### **Art. 27 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente dell'Associazione è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci sia in forma Ordinaria che in forma Straordinaria;

- c) apre e/o chiude conti correnti bancari intestati all'Associazione e può emettere assegni bancari nel limite del capitale disponibile nonché compiere tutte le operazioni bancarie necessarie all'ordinaria gestione dell'Associazione.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente dell'Associazione delega in tutto o in parte le sue funzioni al Vice Presidente più anziano per nomina.

In caso di dimissioni o di grave impedimento, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Presidente con il Vice Presidente più anziano per nomina fino alla prima Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

#### **Art. 28 – IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Segretario Generale dell'Associazione è rieleggibile.

Il Segretario Generale dell'Associazione svolge i seguenti compiti:

- a) dirige gli uffici dell'Associazione;
- b) cura il disbrigo degli affari ordinari;
- c) cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- d) svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri;
- f) svolge compiti di Tesoriere qualora dal Consiglio Direttivo non venga nominato altro Socio.

#### **Art. 29 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 25 Soci maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento grave di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo stesso ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni sportive dilettantistiche e non percepiscono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno fino a due Vice Presidenti. Può nominare, fra i Soci, un Presidente Onorario che dura in carica fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante lettera da spedire o consegnare almeno sette giorni prima della data prevista. Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono invitati, senza diritto di voto, il Collegio dei Probi Viri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide quando sono presenti almeno sette Consiglieri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Segretario Generale, o in sua assenza un Consigliere, provvederà alla redazione del verbale della riunione che verrà inserito nel libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può decidere che su alcune delle deliberazioni venga mantenuta la massima segretezza al fine di preservare gli interessi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare correttamente i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare sull'affiliazione ad Enti di promozione sportiva e a Federazioni sportive;

- e) redigere il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio preventivo per ogni esercizio finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;
- f) redigere le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci;
- g) redigere il Regolamento interno o le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;
- h) deliberare sull'accettazione e sulla radiazione dei Soci;
- i) nominare, al suo interno, un Comitato ristretto al fine di rendere più snella la gestione tecnica ed amministrativa dell'Associazione;
- j) nominare, se ritenuto necessario, il Tesoriere dell'Associazione;
- k) affidare gli incarichi tecnici come previsto dal Regolamento interno;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi componenti;
- m) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, su questioni non contemplate da nessuna norma sociale ma inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

### **Art. 30 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ed è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 Soci maggiorenni.

I componenti del Collegio dei Probi Viri restano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probi Viri svolge i seguenti compiti istituzionali:

- a) salvaguarda e garantisce il buon andamento morale dell'Associazione;
- b) chiede al Consiglio Direttivo, previa istruttoria sui fatti, la radiazione di un Socio sanzionabile per il comportamento contrario ai principi dello Statuto, del Regolamento interno, dello Statuto dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è eventualmente affiliata e dei Regolamenti delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è affiliata;
- c) chiede al Consiglio Direttivo, previa istruttoria sui fatti, la radiazione di un Socio sanzionabile per comportamenti particolarmente scorretti nei confronti di un altro Socio o dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Probi Viri vengono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo dove hanno diritto di parola ma non di voto.

### **Art. 31 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ed è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 Soci maggiorenni.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti istituzionali:

- a) esprime il proprio parere sul Rendiconto consuntivo annuale previo verifica della tenuta della contabilità dell'Associazione, previa verifica dei documenti contabili e delle pezze giustificative e previa verifica della corrispondenza del Rendiconto Consuntivo alle scritture contabili;
- b) può esaminare, in qualsiasi momento, la contabilità dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo dove hanno diritto di parola ma non di voto.

### **Art. 32 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione può essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci la cui richiesta di convocazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza di almeno 4/5 dei Soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra Associazione Dilettantistica avente finalità sportiva, ai sensi dell'art. 90, comma 18, della Legge 289/02.

**Art. 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto nonché tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci o tra i Soci medesimi e che possano formare oggetto di compromesso, saranno rimesse all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le norme previste dalla Federazione sportiva di appartenenza o dall'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione può affiliarsi.

In tutti i casi in cui non sia possibile comporre un Collegio arbitrale secondo quanto previsto dal precedente capoverso, le controversie saranno rimesse all'esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la città di Zibido San Giacomo (Mi).

Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per la città di Zibido San Giacomo (Mi).

**Art. 34 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non è contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento Interno si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.